

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE

N. 103 DEL 10 Ottobre 2011

OGGETTO:

APPROVAZIONE DEL CONTRATTO A FAVORE DI TERZI PER L'APPALTO DELLA FORNITURA DI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI PER LA PRODUZIONE DI ENERGIE DA COGENERAZIONE NONCHÉ PER L'APPALTO DEI RELATIVI SERVIZI DI MANUTENZIONE OLTRE AI RELATIVI ALLEGATI FRACOMUNE DI CORREGGIO ED ENCOR SRL

L'anno 2011 Il giorno dieci del mese di Ottobre alle ore 09:30, convocata con appositi avvisi, si è riunita nella solita sala delle adunanze la Giunta Comunale.

Fatto l'appello nominale risultano presenti:

1. IOTTI MARZIO	Sindaco	S
2. GOBBI EMANUELA	Vice Sindaco	S
3. BARTOLOTTA FEDERICO	Assessore	S
4. BULGARELLI MARCELLO	Assessore	S
5. CARROZZA RITA	Assessore	S
6. PAPARO MARIA	Assessore	S
7. POZZI PAOLO	Assessore	S

Presenti: 7

Assenti giustificati: 0

Assiste il VICE SEGRETARIO del Comune dr. LUCIANO PELLEGRINI

il Sig. IOTTI MARZIO nella sua qualità di Sindaco assume la presidenza e, constatata la legalità della adunanza dichiara aperta la seduta, ed invita la Giunta a deliberare sugli oggetti iscritti all'ordine del giorno.

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE N. 103 DEL 10/10/2011

**OGGETTO: APPROVAZIONE DEL CONTRATTO A FAVORE DI TERZI PER L'APPALTO
DELLA FORNITURA DI IMPIANTI ALIMENTATI DA FONTI RINNOVABILI PER
LA PRODUZIONE DI ENERGIE DA COGENERAZIONE NONCHÉ PER
L'APPALTO DEI RELATIVI SERVIZI DI MANUTENZIONE OLTRE AI RELATIVI
ALLEGATI FRA COMUNE DI CORREGGIO ED ENCOR SRL**

LA GIUNTA COMUNALE

PREMESSO:

- che l'Amministrazione Comunale ha individuato, fra i propri principali obiettivi di mandato, lo sviluppo sul territorio di impianti e sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili o comunque tramite sistemi alternativi agli idrocarburi;
- che a tal fine il Comune di Correggio ha costituito in data 10/01/2007 una società unipersonale a responsabilità limitata, interamente partecipata dal Comune stesso, denominata EN.COR. s.r.l., alla quale ha attribuito scopi volti alla innovazione tecnologica e alla realizzazione di impianti e servizi energetici da fonti rinnovabili;
- che, dalla data della costituzione di EN.COR. s.r.l., il panorama normativo in materia di società costituite o partecipate dagli enti locali ha subito profonde modifiche, in un contesto che, a tutt'oggi, non pare aver trovato un assetto stabile, come recentemente confermato dal disposto dell'articolo 14 comma 32 del D.L. 31.05.2010 n. 78 convertito in legge n.122/2010, nonché dall'imminente pubblicazione del d.p.r. 22.07.2010 recante Regolamento di attuazione dell'articolo 23 bis del d.l. 112/2008;
- che, in particolare, per quanto più direttamente attiene l'oggetto sociale e le attività svolte (o che potrebbero essere svolte) da EN.COR. s.r.l., la disciplina normativa attualmente vigente consente di individuare un primo discriminante tra la disciplina delle società partecipate dagli enti locali c.d. "*strumentali*" (ovverosia quelle società che sono costituite allo scopo di produrre beni o erogare servizi, sulla base di affidamento diretto, in favore dell'ente pubblico che le partecipa e non anche verso la generalità dei cittadini) e società costituite per lo svolgimento di servizi pubblici locali (ovverosia società il cui oggetto sociale prevede la prestazione di servizi di interesse pubblico in favore di soggetti terzi rispetto all'ente locale che le partecipa, in via indifferenziata rispetto al mercato di riferimento);

che, in conseguenza della modifica statutaria attuata al fine di uniformare l'oggetto sociale di EN.COR. s.r.l. a quanto previsto in tema di società strumentali dalla vigente disciplina normativa, il know-how acquisito da EN.COR. s.r.l. per lo svolgimento delle attività oggi escluse dall'oggetto sociale, i contratti in corso, i contatti avviati con numerosi operatori economici, non potranno più essere frutti o utilizzati da EN.COR s.r.l. pur integrando essi un ramo aziendale dotato di valore economico significativo e suscettibile di impiego sul mercato;

RICORDATO

- che, ai sensi dell'articolo 3 comma 27 della legge 24.12.2007 n. 244, è sempre ammessa per gli enti locali la costituzione di società che producono "*servizi di interesse generale*", anche laddove le stesse non abbiano ad oggetto attività strettamente necessarie per il perseguitamento delle finalità istituzionali degli enti locali medesimi;
- che la locuzione "*servizi di interesse economico generale*" è utilizzata negli articoli 16 e 86 paragrafo 2 del Trattato CE, Trattato che, peraltro, non ne detta una definizione, così come una definizione non si rinviene nella normativa derivata;

DATO ATTO CHE

il Consiglio Comunale ha approvato le seguenti deliberazioni:

- a) n. 20 del 23 Febbraio 2007 “presentazione del piano industriale di En.cor srl: approvazione delle linee guida”;
- b) n.130 del 26 Ottobre 2007 “integrazione e sviluppo di attività di en.cor: adeguamento linee guida e provvedimenti conseguenti”
- c) n.152 del 28 Novembre 2008 “stato di attuazione del piano industriale di en.cor srl società unipersonale del Comune di Correggio. Provvedimenti conseguenti”;
- d) n.130 del 29 Ottobre 2010 “integrazione alle proprie deliberazioni n.152 del 28/11/2008 “stato di attuazione del piano industriale di en.cor srl” e n.135 del 21/12/2009 “approvazione piano alienazioni e valorizzazioni immobiliari 2010-2012”;
- e) n.143 del 26 Novembre 2010 “Attività di En.cor srl. Programma previsionale attività anno 2011”

che nei presenti provvedimenti è stato conferito mandato al Sindaco del Comune di Correggio disporre il perseguitamento degli scopi societari in attuazione, fra le altre, delle seguenti linee guida:

- 1) realizzazione e gestione di impianti per la produzione energetica alimentati ad olio vegetale al servizio della rete di teleriscaldamento o comunque in favore del Comune;
- 2) realizzazione e gestione di impianti per la valorizzazione energetica di essenze legnose e/o vegetali, al servizio delle reti di teleriscaldamento o comunque in favore del Comune.

Che En.cor srl per perseguire tali risultati ha effettuato e dovrà eseguire per le parti rimanenti le relative procedure di affidamento ai sensi del vigente codice degli appalti se ed in quanto applicabile;

Che per raggiungere tali obiettivi, oltre agli altri previsti nei documenti sopra citati, è stata conferita la possibilità di ricorrere all'indebitamento per un valore massimo di 40 milioni di euro;

che, a seguito del piano industriale soprarichiamato e del finanziamento bancario suddetto, En.cor srl ha sviluppato i progetti definitivi degli impianti da realizzare richiedendo tutte le autorizzazioni necessarie, successivamente da porre a gara d'appalto;

Vista la deliberazione n. 129 del 10 Dicembre 2010 ad oggetto "rilascio di lettere di impegno e patronage per l'assunzione di mutuo di € 9.600.000,00 da parte di banco popolare di Verona verso En.cor. srl";

Considerato che, in conseguenza di detto atto, in data 02/12/2010 avanti al notaio Dott.Zanichelli, En.cor. srl ha sottoscritto con il suddetto BPV apposito mutuo per la realizzazione di impianti fino all'ammontare di € 9.000.000,00 IVA inclusa;

CONSIDERATO CHE

la deliberazione del Consiglio comunale n.55 del 30/05/2011 "approvazione dell'iter amministrativo per la costituzione di una società ai sensi dell'art.3 comma 27 Legge 244/2007 finalizzata alla produzione e gestione di servizi energetici. Integrazioni e modifiche proprio provvedimento n.114 del 24/09/2010" individua come criterio per la scelta del socio privato industriale il meccanismo dell'asta a rialzo del bene immateriale ramo d'azienda di En.cor srl in dismissione per le motivazioni sopra esposte, come previsto nel regolamento dei contratti del Comune di Correggio;

l'individuazione del socio privato della New E.S.Co. srl srl potrà avvenire unicamente nel momento in cui sarà redatta la perizia di stima del ramo d'azienda di En.cor srl;

risulta, a questo punto, utile e conveniente, al fine di valorizzare sia la ricerca del socio privato industriale di New E.S.Co. srl; sia l'appalto di En.cor srl relativo agli impianti autorizzati, utilizzare un'unica procedura amministrativa;

reciprocamente le diverse attività messe in gara o al presente provvedimento per costituirne parte integrante e sostanziale, “contratto a favore di terzi per l'appalto della fornitura di impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energie da cogenerazione nonché per l'appalto dei relativi servizi di manutenzione fra Comune di Correggio ed Encor srl” ed i relativi allegato a “elaborati progettuali” ed allegato b “capitolato prestazionale”, riguardano non solo l'approvazione di progetti di nuove centrali energetiche nei limiti delle linee guida societarie sopra richiamate ma anche l'ampliamento dell'oggetto della stima del ramo d'azienda da alienare come bene mobile immateriale, utile all'individuazione del socio privato industriale della New E.S.Co. srl ai sensi delle deliberazioni consiliari n. 114 del 24 Settembre 2010 ad oggetto “approvazione dell'iter amministrativo per la costituzione di una società ai sensi dell'art.3 comma 27 Legge 244/2007 finalizzata alla produzione e gestione dei servizi energetici e della deliberazione consiliare n.55 del 30 Maggio 2011 “approvazione dell'iter amministrativo per la costituzione di una società ai sensi dell'art.3 comma 27 Legge 244/2007 finalizzata alla produzione e gestione di servizi energetici. Integrazioni e modifiche proprio provvedimento n.114 del 24/09/2010”;

DATO ATTO INOLTRE

che, mediante il *"Libro Verde"* presentato in data 30 aprile 2004, la Commissione Europea ha qualificato come modelli di partenariato pubblico privato di tipo contrattuale l'appalto e la concessione mentre ha qualificato come modelli di partenariato pubblico privato di tipo istituzionalizzato quelli che implicano una cooperazione tra il settore pubblico e il settore privato in seno a un'entità distinta, ovvero quelli che implicano *"la creazione di un'entità detenuta congiuntamente dal partner pubblico e dal partner privato, la quale ha la*

"missione" di assicurare la fornitura di un'opera o di un servizio a favore del pubblico";

che la piena fungibilità tra lo schema funzionale della società mista (PPP istituzionalizzato) e lo schema funzionale dell'appalto (PPP contrattuale) per la realizzazione di opere o servizi pubblici è stata sancita dal parere 18 aprile 2007 n. 456 espresso dalla Sezione Seconda del Consiglio di Stato, parere i cui esiti sono stati integralmente recepiti dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la decisione 03 marzo 2008 n. 1;

che è possibile leggere, tra il resto, nella citata decisione n. 1/2008 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato: *"la gestione del servizio può essere indifferentemente affidata con apposito contratto di appalto o con lo strumento alternativo del contratto di società, costituendo apposita società a capitale misto. Nel caso del "socio di lavoro", "socio industriale" o "socio operativo" (come contrapposti al "socio finanziario"), si è affermato che l'attività che si ritiene "affidata" (senza gara) alla società mista sia, nella sostanza, da ritenere affidata (con gara) al partner privato scelto con una procedura di evidenza pubblica, la quale abbia a oggetto, al tempo stesso, anche l'attribuzione dei suoi compiti operativi e la qualità di socio. In particolare, con il citato parere n. 456/2007, si è affermato che: ... c) è ammissibile il ricorso alla figura della società mista (quantomeno) nel caso in cui essa non costituisca, in sostanza, la beneficiaria di un "affidamento diretto", ma la modalità organizzativa con la quale l'amministrazione controlla l'affidamento disposto, con gara, al "socio operativo" della società; ...";*

che quanto evidenziato dalla Commissione Europea e dal Consiglio di Stato trova recepimento normativo nell'articolo 1 comma 2 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 laddove si dispone che *"nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di società miste per la realizzazione e/o gestione di un'opera pubblica o di un servizio, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica";*

CONSIDERATO INOLTRE

che, accertata la piena compatibilità con il contesto normativo dell'affidamento di lavori, servizi e forniture da parte di società interamente partecipata da ente pubblico a società mista in cui il socio industriale sia scelto tramite procedura ad evidenza pubblica, il Comune e EN.COR hanno condiviso l'opportunità operativa, imprenditoriale ed economica di affidare alla costituenda New E.S.Co. srl, affinché possano essere valorizzati nel ramo d'azienda del quale questa si renderà acquirente, le forniture con posa in opera necessarie per la realizzazione degli Impianti, a condizione che le medesime forniture con posa in opera siano eseguite dal socio privato che verrà individuato all'esito della procedura ad evidenza pubblica, condotta in conformità alla disciplina normativa, socio privato che assumerà la qualità di socio industriale o comunque di socio operativo e agirà in conformità ad apposito contratto di servizio stipulato con New E.S.Co. srl;

che, parimenti, il Comune condivide l'opportunità operativa, imprenditoriale ed economica di affidare alla costituenda New E.S.Co. srl, affinché possano essere valorizzati nel ramo d'azienda del quale questa si renderà acquirente, i servizi di manutenzione degli Impianti per la fase successiva alla loro realizzazione, servizio da eseguirsi in conformità al Capitolato prestazionale che si allega al presente Contratto quale "Allegato C" (nel seguito del presente Contratto individuati anche, per brevità, come "*Servizi*");

che è pertanto intenzione del Comune stipulare, nelle forme del contratto a favore di terzi di cui agli articoli 1411 e seguenti del codice civile, contratto in forza del quale la costituenda società New E.S.Co. srl assuma il diritto di realizzare gli Impianti e di eseguire i Servizi nei confronti di EN.COR alle condizioni tutte definite dal Contratto medesimo, obbligazione la cui efficacia sarà sospensivamente condizionata al reperimento da parte del Comune, mediante procedura ad evidenza pubblica condotta ai sensi di legge, entro un termine definito, di un socio privato per New E.S.Co. srl che assuma il ruolo di socio industriale, nell'ambito di rapporto convenzionalmente definito con la medesima New E.S.Co. srl, per la realizzazione ed

esecuzione dei medesimi Impianti e Servizi;

DATO ATTO

- che l'art.48 comma 2 del D.lgs 267/2000 pone in capo alla Giunta comunale la funzioni residuali;
- che conseguentemente sarà adottato un ulteriore atto che approvi lo schema di statuto della costituenda New E.S.Co. srl, dei patta parasociali della costituenda New E.S.Co. srl, lo schema di contratto di servizio fra New E.S.Co. srl e socio industriale oltre che il contratto a favore di terzi per la cessione del ramo d'azienda tra Comune di Correggio ed Encor.srl;
- che sulla proposta della presente deliberazione il Direttore generale ha espresso parere favorevole, ai sensi dell'art. 49 comma 1° del d.lgs. 267/2000, in ordine alla regolarità tecnica e che non necessita di altro parere;

VISTO

- il d.lgs. 18.08.2000 n. 267;

CON VOTI unanimi espressi nei modi e forme di legge

DELIBERA

- 1) di approvare l'allegato contratto a favore di terzi per l'appalto della fornitura di impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energie da cogenerazione nonché per l'appalto dei relativi servizi di manutenzione fra Comune di Correggio ed Encor srl" ed i relativi allegato a "progetto definitivo impianti" ed allegato b "capitolato prestazionale impianti e servizi" per le motivazioni tutte riportate nelle parti introduttive del presente atto;
- 2) di delegare il direttore generale Dott.Luciano Pellegrini alla sottoscrizione del presente contratto allegato;

SUCCESSIVAMENTE, con separata apposita votazione dall'esito unanime,

la Giunta Comunale

DICHIARA la presente immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134, 4° comma, del D.Lgs. 18.8.00 n. 267.

Contratto a favore di terzi per l'appalto della fornitura di impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energie da cogenerazione nonché per l'appalto dei relativi servizi di manutenzione

a valere tra

Comune di Correggio, con sede in Correggio (RE) al corso Giuseppe Mazzini 33, codice fiscale e partita iva 00341180354, agente in persona del dott. Luciano Pellegrini nato a Fanano (MO) il 15 Marzo 1959, Direttore generale del Comune nominato con provvedimento sindacale in data _____, domiciliato per la carica presso la sede dell'Ente che rappresenta, il quale sottoscrive il presente atto in virtù di deliberazione n. _____ approvata dalla Giunta Comunale in data _____, agli atti del Comune e da aversi qui per integralmente richiamata e trascritta, nel seguito del presente atto indicato anche, per brevità, come "Comune"

e

EN.COR società a responsabilità limitata con unico socio, con sede in Correggio (RE) alla via Pio La Torre n. 18, numero di codice fiscale, partita iva e iscrizione nel Registro delle Imprese di 02256420353, numero REA RE 265393, agente in persona del direttore tecnico Ing.Davide Vezzani nato a Guastalla (RE) il 02/04/1964, domiciliato per la carica presso la sede della società che rappresenta, autorizzato alla sottoscrizione del presente atto in forza della procura n. poteri conferitigli dallo Statuto della società, da aversi qui per integralmente richiamato, il quale dichiara di intervenire esclusivamente nell'interesse della medesima ed in sua rappresentanza, nel seguito del presente atto indicata anche, per brevità, come "EN.COR";

premesso

1. che il Comune ha individuato, fra i propri principali obiettivi di mandato, lo sviluppo sul territorio di impianti e sistemi per la produzione di energia da fonti rinnovabili o comunque tramite sistemi alternativi agli idrocarburi;
2. che a tal fine il Comune ha costituito in data 10.01.2007 una società unipersonale a responsabilità limitata, interamente partecipata dal Comune stesso, denominata EN.COR, alla

quale ha attribuito scopi volti alla innovazione tecnologica e alla realizzazione di impianti e servizi energetici da fonti rinnovabili;

3. che l'oggetto sociale di EN.COR, anteriormente alla modifica statutaria approvata con deliberazione n. 98 del 30/07/2010 di cui infra, era definito dall'articolo 4 dello Statuto, in conformità alla disciplina normativa all'epoca vigente, come segue:

"La Società ha per oggetto lo svolgimento delle seguenti attività:

- *ideazione, progettazione (anche tramite affidamento a professionisti o società), realizzazione e gestione di servizi pubblici locali o comunque di servizi locali di pubblico interesse, comprese attività di global service, connessi al territorio, al patrimonio immobiliare, alle infrastrutture, con particolare anche se non esclusivo riferimento ad aspetti innovativi nei settori delle tecnologie, dell'energia e dei servizi integrati e con iniziative condotte avendo quale obiettivo primario il raggiungimento di risparmi attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, secondo la logica operativa propria delle E.S.Co. (Energy Service Company);*
- *ideazione, progettazione (anche tramite affidamento a professionisti o società), realizzazione (anche nelle forme del project financing) e gestione di impianti, anche a rete, e di altre dotazioni patrimoniali funzionali alla erogazione di servizi pubblici locali o di servizi locali di pubblico interesse;*
- *ideazione, progettazione (anche tramite affidamento a professionisti o società), realizzazione e gestione di impianti per la produzione di energia, con prevalente riferimento all'utilizzo di fonti rinnovabili;*
- *progettazione (anche tramite affidamento a professionisti o società), realizzazione e gestione di centrali per la climatizzazione invernale ed estiva, con sistemi tradizionali, di cogenerazione, a biomasse o altre tecnologie in campo energetico;*
- *progettazione (anche tramite affidamento a professionisti o società), realizzazione e gestione di reti di distribuzione dei fluidi termici, compreso teleriscaldamento, al servizio di edifici pubblici e privati;*

- *assunzione di partecipazioni in società di capitali prevalentemente costituite o costituende per la gestione di pubblici servizi o comunque aventi ad oggetto finalità di pubblico interesse, anche al fine di favorire il loro coordinamento tecnico, gestionale e finanziario rispetto agli indirizzi e alle linee guida individuate dal Comune di Correggio.*

La Società potrà ricevere in concessione o in proprietà, anche a titolo di conferimento, dal socio unico Comune di Correggio, reti, impianti e qualsiasi altra dotazione immobiliare, nel rispetto del principio dello scorporo tra la proprietà delle reti e degli impianti e la titolarità della gestione dei pubblici servizi ad essi relativi.

La Società avrà altresì facoltà di compiere ogni operazione mobiliare, immobiliare, finanziaria (non nei confronti del pubblico), commerciale, ritenuta dal Socio unico utile o necessaria al conseguimento dell'oggetto sociale, nel rispetto delle previsioni di legge e del presente Statuto";

4. che, dalla data della costituzione di EN.COR, il panorama normativo in materia di società costituite o partecipate dagli enti locali ha subito profonde modifiche;
5. che, in particolare, per quanto più direttamente attiene l'oggetto sociale e le attività svolte (o che avrebbero potuto essere svolte) da EN.COR, la disciplina normativa consente di individuare un primo discriminante tra la disciplina delle società partecipate dagli enti locali c.d. "strumentali" (ovverosia quelle società che sono costituite allo scopo di produrre beni o erogare servizi, sulla base di affidamento diretto, in favore dell'ente pubblico che le partecipa e non anche verso la generalità dei cittadini) e società costituite per lo svolgimento di servizi pubblici locali (ovverosia società il cui oggetto sociale prevede la prestazione di servizi di interesse pubblico in favore di soggetti terzi rispetto all'ente locale che le partecipa, in via indifferenziata rispetto al mercato di riferimento);
6. che l'oggetto sociale di EN.COR è stato modificato in conformità a quanto definito con deliberazione del Consiglio Comunale del Comune di Correggio n. 98 del 30/07/2010 avente ad oggetto "modifiche allo statuto di EN.COR. s.r.l. finalizzate ad adeguarne i contenuti alla vigente disciplina normativa in materia di società partecipate dagli enti locali", espungendo

dal medesimo oggetto sociale attività non ammissibili per le società c.d. "strumentali" alle quali l'ente locale che le partecipa intenda affidare direttamente la prestazione di servizi o la produzione di beni in proprio favore;

7. che in conseguenza di dette modifiche EN.COR è attualmente ascrivibile al novero delle società strumentali nel rispetto delle previsioni normative che le disciplinano;
8. che in particolare la richiamata deliberazione n. 98/2010 ha disposto fossero escluse dall'oggetto suscettibile di essere perseguito da EN.COR. le seguenti attività, in precedenza presenti nel medesimo oggetto:
 - *"Ideazione, progettazione (anche tramite affidamento a professionisti o società), realizzazione e gestione di servizi pubblici locali o comunque di servizi locali di pubblico interesse, comprese attività di global service, connessi al territorio, al patrimonio immobiliare, alle infrastrutture, con particolare anche se non esclusivo riferimento ad aspetti innovativi nei settori delle tecnologie, dell'energia e dei servizi integrati e con iniziative condotte avendo quale obiettivo primario il raggiungimento di risparmi attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, secondo la logica operativa propria delle E.S.Co. (Energy Service Company)";*
 - *"... gestione di impianti, anche a rete, e di altre dotazioni patrimoniali funzionali alla erogazione di servizi pubblici locali o di servizi locali di pubblico interesse";*
 - *"... gestione di impianti per la produzione di energia, con prevalente riferimento all'utilizzo di fonti rinnovabili";*
 - *"... gestione di centrali per la climatizzazione invernale ed estiva, con sistemi tradizionali, di cogenerazione, a biomasse o altre tecnologie in campo energetico";*
 - *"... gestione di reti di distribuzione dei fluidi termici, compreso teleriscaldamento, al servizio di edifici pubblici e privati";*
9. che in conseguenza della modifica statutaria di cui al sopraesteso punto 6, attuata al fine di uniformare l'oggetto sociale di EN.COR a quanto previsto in tema di società strumentali dalla vigente disciplina normativa, il know-how acquisto da EN.COR per lo svolgimento delle

attività escluse dall'oggetto sociale, i contratti in corso, i contatti avviati con numerosi operatori economici, non sono più suscettibili di fruizione o utilizzo da parte di EN.COR pur integrando essi un ramo aziendale dotato di cospicuo valore economico e suscettibile di impiego sul mercato;

10. che, ai sensi dell'articolo 3 comma 27 della legge 24.12.2007 n. 244, è sempre ammessa per gli enti locali la costituzione di società che producono "*servizi di interesse generale*", anche laddove le stesse non abbiano ad oggetto attività strettamente necessarie per il perseguitamento delle finalità istituzionali degli enti locali medesimi;
11. che, tra i servizi di interesse generale individuati nei propri atti dalla Commissione Europea figurano i servizi afferenti la produzione di energia (cfr. CE 20.11.2007 COM (2007) 725);
12. che, escluse quelle ascrivibili al novero dei servizi pubblici locali, parte delle attività espunte dall'oggetto sociale di EN.COR si caratterizza per la riconducibilità alla più ampia categoria dei servizi nel settore della produzione di energia da fonti rinnovabili, servizi che possono essere svolti, indifferentemente, da qualsiasi operatore economico;
13. che le opere per la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili, nonché le attività connesse e correlate alla realizzazione di impianti per la produzione di energia da fonti rinnovabili, sono pacificamente qualificabili come attività di interesse generale, essendo normativamente recepita la qualificazione degli impianti medesimi come impianti di interesse pubblico, ai sensi dell'articolo 12 comma 1 del d.lgs. 387/2003;
14. che il Comune ha pertanto ritenuto opportuno, al fine di evitare di disperdere il patrimonio costituito dal ramo d'azienda da dismettersi da parte di EN.COR, disporre per la costituzione di una nuova società di capitali (New Energy Service Company s.r.l., in acronimo New E.S.Co. s.r.l.) nella quale far confluire, tramite trasferimento a titolo oneroso, parte delle attività dismesse da EN.COR;
15. che la costituenda società di capitali di cui al precedente punto 14 è stata caratterizzata dal Comune quale strumento commerciale per la produzione di beni e la erogazione di servizi e per la realizzazione e gestione di impianti nel settore della energia da fonti rinnovabili (e,

dunque, quale società per la produzione di servizi che sono di interesse generale in forza della qualificazione normativa desumibile dal richiamato articolo 12 comma 1 d.lgs. 387/2003), escludendo la possibilità che la stessa possa assumere natura di società per la erogazione di servizi pubblici locali;

- 16.** che l'oggetto sociale che verrà assunto dalla società di cui al sopraesteso punto 14 è stato definito dal Comune, nei suoi elementi principali, come segue:

"1. *La società ha per oggetto la produzione di servizi di interesse generale afferenti la produzione di energia, con esclusione della prestazione di servizi pubblici locali in qualsivoglia loro forma o declinazione.*

2. *Nell'ambito dell'oggetto di cui al precedente comma 1 la società potrà svolgere, tra il resto, le seguenti attività.*

2.a *Ideazione, progettazione (anche tramite affidamento a professionisti o società), realizzazione e gestione di servizi di interesse generale (con esclusione di modalità di gestione idonee a caratterizzarli come servizi pubblici locali), connessi al patrimonio immobiliare e alle infrastrutture, con particolare anche se non esclusivo riferimento ad aspetti innovativi nei settori delle tecnologie, dell'energia e dei servizi integrati e con iniziative condotte avendo quale obiettivo primario il raggiungimento di risparmi attraverso il miglioramento dell'efficienza energetica, secondo la logica operativa propria delle E.S.Co. (Energy Service Company).*

2.b *Realizzazione, gestione e manutenzione di impianti per la produzione di energia, con prevalente riferimento all'utilizzo di fonti rinnovabili.*

2.c *Commercializzazione diretta di fluidi termici al servizio di utenze pubbliche e private.*

2.d *Progettazione e consulenza per piani di lottizzazione territoriale cosiddetti ad "impatto zero" ...";*

- 17.** che il Comune ha avviato il percorso procedimentale necessario ad individuare, tramite procedura ad evidenza pubblica, un operatore economico privato disponibile all'acquisto di

quote pari al 49% (quarantanove per cento) del capitale sociale di NEW E.S.Co. srl nonché alla contestuale assunzione del ruolo di socio operativo per la gestione, sulla base di apposito rapporto convenzionale, di alcune tra le attività costituenti l'oggetto sociale di New E.S.Co. srl;

18. che EN.COR ha programmato la realizzazione degli impianti alimentati da fonti rinnovabili per la produzione di energie da cogenerazione individuati (secondo due configurazioni tra loro alternative) dagli elaborati progettuali definitivi e dal Capitolato Prestazionale che si allegano al presente Contratto quali "Allegato A" e "Allegato B" (nel seguito del presente Contratto indicati anche, per brevità, come "*Impianti*" e declinati, all'occorrenza, con la locuzione "Impianto Configurazione A" e "Impianto Configurazione B" in conformità a quanto previsto dal Capitolato Prestazionale);
19. che la realizzazione degli Impianti è stata autorizzata dall'autorità competente o comunque è in corso di autorizzazione a cura di EN.COR.;
20. che, mediante il "*Libro Verde*" presentato in data 30 aprile 2004, la Commissione Europea ha qualificato come modelli di partenariato pubblico privato di tipo contrattuale l'appalto e la concessione mentre ha qualificato come modelli di partenariato pubblico privato di tipo istituzionalizzato quelli che implicano una cooperazione tra il settore pubblico e il settore privato in seno a un'entità distinta, ovvero quelli che implicano "*la creazione di un'entità detenuta congiuntamente dal partner pubblico e dal partner privato, la quale ha la "missione" di assicurare la fornitura di un'opera o di un servizio a favore del pubblico*";
21. che la piena fungibilità tra lo schema funzionale della società mista (PPP istituzionalizzato) e lo schema funzionale dell'appalto (PPP contrattuale) per la realizzazione di opere o servizi pubblici è stata sancita dal parere 18 aprile 2007 n. 456 espresso dalla Sezione Seconda del Consiglio di Stato, parere i cui esiti sono stati integralmente recepiti dalla Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato con la decisione 03 marzo 2008 n. 1;
22. che è possibile leggere, tra il resto, nella citata decisione n. 1/2008 dell'Adunanza Plenaria del Consiglio di Stato: "*la gestione del servizio può essere indifferentemente affidata con*

apposito contratto di appalto o con lo strumento alternativo del contratto di società, costituendo apposita società a capitale misto. Nel caso del "socio di lavoro", "socio industriale" o "socio operativo" (come contrapposti al "socio finanziario"), si è affermato che l'attività che si ritiene "affidata" (senza gara) alla società mista sia, nella sostanza, da ritenere affidata (con gara) al partner privato scelto con una procedura di evidenza pubblica, la quale abbia a oggetto, al tempo stesso, anche l'attribuzione dei suoi compiti operativi e la qualità di socio. In particolare, con il citato parere n. 456/2007, si è affermato che: ... c) è ammissibile il ricorso alla figura della società mista (quantomeno) nel caso in cui essa non costituisca, in sostanza, la beneficiaria di un "affidamento diretto", ma la modalità organizzativa con la quale l'amministrazione controlla l'affidamento disposto, con gara, al "socio operativo" della società; ...";

23. che quanto evidenziato dalla Commissione Europea e dal Consiglio di Stato trova recepimento normativo nell'articolo 1 comma 2 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163 laddove si dispone che "*nei casi in cui le norme vigenti consentono la costituzione di società miste per la realizzazione e/o gestione di un'opera pubblica o di un servizio, la scelta del socio privato avviene con procedure di evidenza pubblica*";
24. che, accertata la piena compatibilità con il contesto normativo dell'affidamento di lavori, servizi e forniture da parte di società interamente partecipata da ente pubblico a società mista in cui il socio industriale sia scelto tramite procedura ad evidenza pubblica, il Comune e EN.COR hanno condiviso l'opportunità operativa, imprenditoriale ed economica di affidare alla costituenda New E.S.Co. srl, affinché possano essere valorizzati nel ramo d'azienda del quale questa si renderà acquirente, le forniture con posa in opera necessarie per la realizzazione degli Impianti, a condizione che le medesime forniture con posa in opera siano eseguite dal socio privato che verrà individuato all'esito della procedura ad evidenza pubblica, condotta in conformità alla disciplina normativa, di cui al sopraesteso punto 17, socio privato che assumerà la qualità di socio industriale o comunque di socio operativo e agirà in conformità ad apposito contratto di servizio stipulato con New E.S.Co. srl;

25. che, parimenti, il Comune e EN.COR hanno condiviso l'opportunità operativa, imprenditoriale ed economica di affidare alla costituenda New E.S.Co. srl, affinché possano essere valorizzati nel ramo d'azienda del quale questa si renderà acquirente, i servizi di manutenzione degli Impianti per la fase successiva alla loro realizzazione, servizio da eseguirsi in conformità al Capitolato prestazionale che si allega al presente Contratto quale "Allegato C" (nel seguito del presente Contratto individuati anche, per brevità, come "*Servizi*");
26. che è pertanto intenzione del Comune e di EN.COR stipulare, nelle forme del contratto a favore di terzi di cui agli articoli 1411 e seguenti del codice civile, contratto in forza del quale la costituenda società New E.S.Co. srl assuma il diritto di realizzare gli Impianti e di eseguire i *Servizi* nei confronti di EN.COR alle condizioni tutte definite dal Contratto medesimo, obbligazione la cui efficacia sarà sospensivamente condizionata al reperimento da parte del Comune, mediante procedura ad evidenza pubblica condotta ai sensi di legge, entro un termine definito, di un socio privato per New E.S.Co. srl che assuma il ruolo di socio industriale, nell'ambito di rapporto convenzionalmente definito con la medesima New E.S.Co. srl, per la realizzazione ed esecuzione dei medesimi Impianti e *Servizi*;
27. che è altresì intenzione di EN.COR, prestandovi assenso il Comune, riservarsi la facoltà di recedere dal presene Contratto per il solo periodo intercorrente tra la data di pubblicazione del bando relativo alla procedura ad evidenza pubblica di cui al sopraesteso punto 17 e la data di costituzione, da parte del Comune, di New E.S.Co. srl, anche al fine di poter assumere le necessarie determinazioni in relazione all'esito finale dei procedimenti di cui al sopraesteso punto 19;

tanto premesso e ritenuto, da considerarsi parte integrante ed essenziale del presente atto, fra il Comune di Correggio e EN.COR srl si conviene e stipula quanto segue.

TITOLO I – APPALTO PER LA REALIZZAZIONE DEGLI IMPIANTI

Articolo 1 – Oggetto del contratto. Progettazione esecutiva e realizzazione degli Impianti

- 1.a EN.COR e il Comune stipulano, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1411 e seguenti del Codice civile, il presente Contratto in forza del quale EN.COR affida in appalto alla

costituenda New E.S.Co. srl (nel seguito del presente Contratto indicata anche per brevità come "*Impresa*" o come "*Appaltatrice*"), affinché vi provveda per mezzo di proprio socio industriale da individuarsi all'esito di procedura ad evidenza pubblica, in conformità a quanto definito dalla sopraestesa premessa e comunque ai sensi di legge, la progettazione esecutiva e la successiva esecuzione delle forniture con posa in opera per la realizzazione dell'Impianto Configurazione A ovvero, in alternativa, dell'Impianto Configurazione B (nel seguito del presente contratto indicato anche come "*Fornitura*"), alle condizioni tutte previste dal presente Contratto, dai suoi "*Allegato A*" e "*Allegato B*" e comunque ai sensi di legge e secondo le regole dell'arte. L'obbligazione di cui al presente comma 1.a ha natura di obbligazione alternativa, ai sensi degli articoli 1285 e seguenti codice civile. La facoltà di scelta in ordine alla progettazione e alla esecuzione dell'Impianto Configurazione A ovvero dell'Impianto Configurazione B è rimessa, ai sensi dell'articolo 1286 codice civile, a EN.COR, che provvederà ad esercitarla mediante comunicazione da trasmettersi per atto scritto entro il termine di giorni 30 (trenta) decorrente dalla data di stipulazione dell'atto mediante il quale il socio industriale farà il proprio ingresso nella compagine sociale di New E.S.Co.srl. Nel caso in cui EN.COR abbia esercitato la facoltà di scelta optando per l'Impianto Configurazione A e, all'esito della progettazione esecutiva elaborata dal socio industriale in esecuzione di quanto previsto dal Contratto, in ragione di quanto evidenziato al paragrafo 2 del Capitolato prestazionale, la soluzione tecnologica prospettata non fosse ritenuta soddisfacente o comunque sufficientemente affidabile da parte di EN.COR, si considererà, in via convenzionale, integrata la fattispecie di cui all'ultima parte dell'articolo 1288 codice civile, con la conseguenza che l'obbligazione alternativa si convertirà in obbligazione semplice e l'*Impresa* sarà obbligata a progettare ed eseguire l'Impianto Configurazione B. Trovano applicazione, per quanto qui non esplicitamente previsto, le disposizioni di cui agli articoli 1285 e seguenti del Codice Civile. Sarà facoltà di EN.COR e dell'*Appaltatrice* concordare diverse soluzioni impiantistiche, a condizione che non si determinino aumenti nella spesa prevista per la fornitura con posa in opera né decrementi nel valore e nella qualità degli Impianti.

- 1.b** L'Impresa si obbliga nei confronti di EN.COR, entro il termine essenziale di giorni 30 (trenta) naturali successivi e continui, decorrente per ciascun Impianto dalla ricezione dell'ordinativo trasmesso da EN.COR, a presentare al Responsabile del progetto nominato da EN.COR (nel seguito indicato anche, per brevità, come "*Responsabile*") il progetto esecutivo relativo all'Impianto indicato nell'ordinativo medesimo. Nella fase della predisposizione del Progetto Esecutivo l'Impresa opererà in interrelazione dialettica con il Responsabile, affrontando in contraddittorio con questi i problemi di volta in volta evidenziati dal percorso progettuale. Il Responsabile, nel termine di 30 (trenta) giorni decorrenti dalla presentazione del progetto, provvederà all'esame del progetto stesso chiedendo, se del caso, le specificazioni ritenute opportune e/o le integrazioni oggettivamente necessarie, alle quali l'Appaltatrice dovrà provvedere entro 15 (quindici) giorni dalla richiesta.
- 1.c** In caso di ritardo nella consegna del progetto esecutivo verranno applicate per ogni giorno di ritardo penali analoghe a quelle previste dal Capitolato Prestazionale per la ritardata esecuzione (differenza di redditività degli impianti attivati nell'anno 2012 rispetto a quelli attivati nell'anno 2013), salvo il diritto di EN.COR di risolvere il Contratto ai sensi di quanto previsto dal medesimo Capitolato.
- 1.d** L'Impresa tramite il progettista, dovrà elaborare il progetto esecutivo nel pieno rispetto di quanto previsto, sotto il profilo sia quantitativo che qualitativo, per gli Impianti dal progetto definitivo e dal Capitolato Prestazionale costituenti Allegato A e Allegato B al presente Contratto. Nel corrispettivo contrattualmente definito si riterranno sempre comunque compensate tutte le spese che l'Impresa dovrà affrontare per soddisfare tutti gli obblighi e gli oneri generali e speciali previsti a carico dell'Impresa stessa dal Contratto e dal Capitolato Prestazionale o in essi richiamati. Qualora il progetto esecutivo redatto dall'Impresa o dal progettista non sia ritenuto meritevole di approvazione, il presente Contratto si risolverà per inadempimento dell'appaltatore. In ogni altro caso di mancata approvazione del progetto esecutivo, EN.COR avrà facoltà di recedere dal contratto e, in deroga a quanto previsto dall'art. 134 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, all'appaltatore sarà riconosciuto

unicamente quanto previsto dal Capitolato Generale in caso di accoglimento dell'istanza di recesso per ritardata consegna dei lavori, come indicato all'art. 9 del Capitolato Generale stesso approvato con D.M.LL.PP. 145/2000, norma qui convenzionalmente richiamata. Con il pagamento, la proprietà del progetto sarà acquisita in capo a EN.COR.

- 1.e** Nel caso in cui l'Impresa e il socio industriale, dando attuazione alle previsioni degli Atti di Gara, stipulino un Contratto di Servizio che preveda, tra il resto, l'assunzione, da parte del socio industriale, di un vincolo di solidarietà con l'Impresa per le obbligazioni tutte che saranno poste a carico di questa con il presente Contratto una volta che l'Impresa medesima abbia dichiarato di valersene, il Comune e EN.COR. concordano e condividono che il predetto socio industriale assolva direttamente in favore di EN.COR, in luogo dell'Impresa, le obbligazioni tutte di cui al presente Contratto, ivi comprese la costituzione di cauzione e la stipulazione dei contratti assicurativi. Resta ferma la responsabilità solidale dell'Impresa in ipotesi di inadempimento del socio industriale alle obbligazioni di cui al presente Contratto.

Articolo 2 – Capitolato Prestazionale e elaborati progettuali

- 2.a** L'appalto viene conferito ed accettato sotto l'osservanza piena, assoluta, inderogabile e inscindibile, oltre che del presente Contratto, delle norme, condizioni, patti, obblighi, oneri e modalità dedotti e risultanti dagli elaborati progettuali e dal Capitolato Prestazionale costituenti parte integrante del presente Contratto quali Allegato A e Allegato B, che qui si intendono integralmente riportati e trascritti con rinuncia a qualsiasi contraria eccezione.

Articolo 3 – Ammontare del contratto per la progettazione e la realizzazione degli Impianti

- 3.a** L'importo contrattuale per la fornitura con posa in opera e per spese di progettazione esecutiva ammonta a complessivi euro 6.500.000,00 (seimilionicinquecentomila/00) comprensivi di euro 195.000,00 (centonovantacinquemila/00) per oneri per l'attuazione dei piani di sicurezza, ripartiti in ragione dei singoli Impianti in conformità a quanto previsto dal Capitolato Prestazionale.
- 3.b** L'importo contrattuale è al netto dell'iva ed è fatta salva la liquidazione finale.
- 3.c** Il contratto è stipulato "a corpo e misura" ai sensi dell'articolo 53, quarto comma, del d.lgs.

163/2006, per cui l'importo contrattuale resta fisso e invariabile, senza che possa essere invocata da alcuna delle parti contraenti alcuna successiva verificazione sulla misura o sul valore attribuito alla quantità e alla qualità della fornitura con posa in opera.

Articolo 4 – Variazioni al progetto e al corrispettivo

- 4.a** Il progetto esecutivo non può prevedere alcuna variazione della qualità e delle quantità degli elementi costitutivi dell'Impianto indicati nel progetto definitivo.
- 4.b** Qualora si verifichi una delle ipotesi di cui al comma 1 lettere a), b), c), d) dell'articolo 132 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, ovvero nel caso di riscontrati errori od omissioni del progetto definitivo, le variazioni da apportare al progetto esecutivo sono valutate in base ai prezzi contrattuali con le modalità previste per i lavori dal Capitolato Generale e se del caso, a mezzo di formazione di nuovi prezzi, ricavati ai sensi dell'articolo 163 del dpr 05 ottobre 2010 n. 207. Qualora la variante derivi da atti o omissioni progettuali imputabili all'appaltatore stesso, sempre che la stessa non ecceda il limite di cui all'articolo 132, lett. e) del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, sono a suo totale carico l'onere della nuova progettazione, le maggiori spese, le penali per il mancato rispetto dei termini di ultimazione contrattuale e gli ulteriori danni subiti dalla stazione appaltante. EN.COR in tali casi procede all'accertamento delle cause, condizioni e presupposti che hanno dato luogo alle variazioni, nonché al concordamento dei nuovi prezzi secondo quanto previsto dal Capitolato Prestazionale costituente Allegato B al presente Contratto.
- 4.c** In ogni caso trova applicazione, verificandosene le condizioni, la disciplina di cui agli articoli 161 e 162 del dpr 05 ottobre 2010 n. 207 nonché di cui agli articoli 10 e 11 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 145/2000, norme da aversi qui commercialmente richiamate.

Articolo 5 – Termini per l'inizio e l'ultimazione degli Impianti

- 5.a** Gli Impianti devono essere consegnati con le modalità di cui all'articolo 153 del regolamento approvato con dpr 207/2010, sulla base della scansione temporale definita dal Responsabile del Progetto di EN.COR, ai sensi dell'articolo 154 del dpr 207/2010, per la consegna della

fornitura di ciascun Impianto. EN.COR istituisce la figura del Responsabile del Progetto preposto alla direzione ed al controllo tecnico contabile ed amministrativo della fornitura secondo le norme del presente contratto e da esso richiamate. In particolare tale Responsabile dovrà garantire, se del caso attraverso specifiche figure professionali, una assidua presenza nell'ambito del cantiere al fine di verificare il rispetto da parte dell'Appaltatore delle norme di conduzione e gestione tecnica dell'appalto, soprattutto con riferimento al rispetto delle disposizioni contenute nei piani di sicurezza e/o di quelle espressamente impartite dal Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione. L'esito degli accertamenti verrà riferito al Direttore dei Lavori. Oltre agli accertamenti relativi alle condizioni di sicurezza del cantiere, il Direttore dei Lavori, anche attraverso il supporto del suddetto personale, verificherà la presenza in cantiere del personale autorizzato il cui elenco dovrà essere comunicato dall'Appaltatore all'atto della consegna dei lavori ed ogni qualvolta vi siano delle modificazioni. L'elenco dovrà essere correlato dei rispettivi nulla osta o contratti di assunzione. A tal fine l'Impresa e le eventuali imprese subappaltatrici dovranno fornire ai lavoratori impiegati un cartellino di riconoscimento che dovrà essere sempre tenuto in posizione visibile da parte dei lavoratori operanti nel cantiere medesimo. Detto cartellino dovrà indicare le generalità del dipendente, nome, cognome, fotografia ed impresa di appartenenza e relativo contratto applicato. In caso di presenza in cantiere di dipendenti non segnalati in precedenza al Direttore dei Lavori, lo stesso dovrà procedere immediatamente alla relativa segnalazione all'INPS, all'INAIL e agli ulteriori enti competenti, al fine di verificare la regolarità in relazione al rispetto delle norme del contratto di lavoro.

- 5.b** Il tempo utile per ultimare tutti i lavori in appalto è fissato nei giorni naturali, successivi e continui, decorrenti dalla data del verbale di consegna dei lavori, indicati per ciascun Impianto dal Capitolato Prestazionale costituente Allegato B.

Articolo 6 – Penale per i ritardi

- 6.a** Nel caso di mancato rispetto del termine indicato per l'esecuzione degli Impianti di cui alla presente Parte I, per ogni giorno naturale consecutivo di ritardo nell'ultimazione della Fornitura è applicata una penale nella misura prevista dal Capitolato Prestazionale.

6.b La penale prevista per il ritardo nell'ultimazione della Fornitura, con applicazione della stessa aliquota di cui al comma 6.a e con le modalità previste dal Capitolato Prestazionale, trova applicazione anche in caso di ritardo nell'inizio della Fornitura e nella ripresa dei lavori seguente un verbale di sospensione. La misura complessiva della penale non può superare il 10%, dell'importo della Fornitura, ferma la facoltà, per la stazione appaltante, di risolvere il contratto in danno dell'appaltatore.

Articolo 7 – Sospensioni o riprese della Fornitura con posa in opera.

- 7.a** E' ammessa la sospensione della Fornitura su ordine del Direttore dei Lavori nei casi di forza maggiore, o di altre circostanze speciali che impediscono la esecuzione o la realizzazione a regola d'arte della Fornitura stessa, compresa la necessità di procedere alla redazione di una variante in corso d'opera nei casi previsti dall'articolo 132 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
- 7.b** La sospensione permane per il tempo necessario a far cessare le cause che la hanno determinata.
- 7.c** Qualora i periodi di sospensione superino un terzo della durata complessiva prevista per l'esecuzione della Fornitura, l'Appaltatore può richiedere lo scioglimento del Contratto senza indennità; se EN.COR si oppone allo scioglimento, l'Appaltatore ha diritto alla rifusione dei maggiori oneri derivanti dal prolungamento della sospensione oltre i termini suddetti. In ogni altro caso, per la sospensione della Fornitura, qualunque ne sia la causa, non spetta all'Appaltatore alcun compenso e indennizzo.
- 7.d** Alle sospensioni della Fornitura previste dal Capitolato Prestazionale come funzionali all'andamento della Fornitura medesima e integranti le modalità di esecuzione della stessa si applicano le disposizioni procedurali di cui al presente articolo ad eccezione del comma 7.c.

Articolo 8 – Oneri a carico dell'appaltatore

- 8.a** Sono a carico dell'Appaltatore tutti gli oneri già previsti dal Capitolato Prestazionale, quelli imposti per legge, per regolamento o in forza del capitolato generale, da aversi qui per convenzionalmente richiamati. In particolare l'Appaltatore deve garantire, anche attraverso un

suo rappresentante, ai sensi dell'articolo 4 del DM 145/2000, per tutta la durata delle Forniture, la propria presenza sul luogo di esecuzione degli stessi. Detto rappresentante può coincidere con il Direttore di cantiere nominato ai sensi dell'articolo 6 del citato D.M. 145/2000. Egli dovrà essere espressamente delegato a rappresentare in loco l'Appaltatore per tutti gli adempimenti, atti o fatti che riguardano la sicurezza sui luoghi di lavoro.

- 8.b** L'Appaltatore è responsabile della disciplina e del buon ordine del cantiere e ha obbligo di osservare e far osservare al proprio personale le norme di legge e di regolamento.
- 8.c** L'Appaltatore, tramite il direttore di cantiere assicura l'organizzazione, la gestione tecnica e la conduzione del cantiere da parte di tutte le imprese impegnate nell'esecuzione della Fornitura. Il Direttore dei Lavori ha il diritto di esigere il cambiamento del direttore di cantiere e del personale dell'Appaltatore per indisciplina, incapacità o grave negligenza. L'Appaltatore è in tutti i casi responsabile dei danni causati dall'imperizia o dalla negligenza di detti soggetti, nonché della malafede o della frode nella somministrazione o nell'impiego dei materiali.
- 8.d** L'Appaltatore deve osservare le norme e prescrizioni dei contratti collettivi, delle leggi e dei regolamenti sulla tutela, sicurezza, salute, assicurazione e assistenza dei lavoratori.

Articolo 9 – Contabilizzazione della Fornitura

- 9.a** La contabilizzazione della Fornitura è effettuata in conformità alle disposizioni normative vigenti.
- 9.b** La contabilizzazione della Fornitura a corpo è effettuata, per ogni componente in cui è stato suddiviso l'Impianto, secondo la quota percentuale eseguita rispetto all'aliquota relativa alla stessa componente, rilevata dal Capitolato Prestazionale. Le progressive quote percentuali delle varie componenti degli Impianti che sono eseguite sono desunte da valutazioni autonome del Direttore dei Lavori che può controllare l'attendibilità attraverso un riscontro nel computo metrico; in ogni caso tale computo metrico non ha alcuna rilevanza contrattuale e i suoi dati non sono vincolanti.
- 9.c** Le misurazioni e i rilevamenti sono fatti in contraddittorio tra le parti; tuttavia se l'appaltatore rifiuta di presenziare alle misure o di firmare i libretti delle misure o i brogliacci, il Direttore

dei Lavori procede alla misure in presenza di due testimoni, i quali devono firmare i libretti o brogliacci suddetti.

- 9.d** Per i lavori da liquidare su fattura e per le prestazioni da contabilizzare in economia si procede secondo le relative speciali disposizioni.
- 9.e** Gli oneri per la sicurezza sono contabilizzati con gli stessi criteri stabiliti per i lavori, con la sola eccezione del prezzo che è quello contrattuale prestabilito dalla stazione appaltante e non oggetto dell'offerta in sede di gara.

Articolo 10 – Invariabilità del corrispettivo

- 10.a** Non è prevista alcuna revisione dei prezzi e non trova applicazione l'articolo 1664, primo comma, del Codice Civile.

Articolo 11 – Pagamenti in acconto e pagamento a saldo

- 11.a** Intervenuta l'aggiudicazione definitiva delle quote di cui al punto 17 della sopraestesa premessa, l'Aggiudicatario, in qualità di futuro socio industriale dell'Impresa, obbligato, in tale qualità e in ragione dell'offerta presentata in Gara, alla esecuzione della Fornitura di cui al presente Contratto in luogo dell'Appaltatore sulla base del Contratto di Servizio che con questa verrà stipulato in forza delle previsioni degli Atti di Gara, avrà facoltà di emettere, nei confronti di EN.COR, fattura per una anticipazione pari a euro 1.300.000,00 (unmilionetrecentomila/00), oltre ad iva 21%, in acconto sul maggior corrispettivo della Fornitura medesima. Il pagamento della somma da parte di EN.COR avverrà contestualmente alla stipulazione dell'atto notarile mediante il quale l'Aggiudicatario assumerà la qualità di socio di New E.S.Co. srl in conformità a quanto definito con la aggiudicazione definitiva, a condizione che l'emissione della fattura per l'anticipazione sia stata trasmessa a EN.COR almeno 20 (venti) giorni prima della predetta data di stipulazione; in caso contrario, il pagamento avverrà decorsi 20 (venti) giorni dalla data di ricevimento della fattura da parte di EN.COR. Il pagamento è sottoposto alla ulteriore condizione sospensiva della prestazione in favore di EN.COR di fidejussione bancaria o assicurativa, stipulata con primario Istituto di credito o Compagnia di assicurazione, per un importo pari a euro 1.300.000,00 oltre IVA 21%

(unmilionetrentcentomila/00) oltre iva 21%. Conseguentemente la fideiussione avrà un importo pari ad € 1.573.000,00.

Nel contratto fidejussorio, dovrà essere escluso il beneficio della preventiva escusione del debitore principale di cui al secondo comma dell'articolo 1944 c.c. e l'istituto fidejussore dovrà impegnarsi a soddisfare l'obbligazione assunta a semplice richiesta di EN.COR. (fideiussione incondizionata a prima richiesta).

La fideiussione che dovrà rispondere alle caratteristiche tutte di cui all'articolo 113 del d.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, norma da aversi qui convenzionalmente richiamata, avrà efficacia per un periodo di 18 (diciotto) mesi decorrente dalla data di consegna e verrà trattenuta da EN.COR anche a titolo di cauzione in relazione alle fasi di esecuzione della Fornitura.

La fideiussione verrà progressivamente svincolata a misura dell'avanzamento dell'esecuzione della Fornitura, nel limite massimo del 75% dell'importo complessivamente garantito.

Lo svincolo definitivo della garanzia avverrà decorsi 15 (quindici) giorni dalla data di emissione del certificato di collaudo dell'ultimo impianto della Fornitura, fermi restando gli obblighi inerenti la cauzione per i servizi di cui al Titolo II del presente contratto. Trovano in ogni caso applicazione le disposizioni di legge in materia di cauzione definitiva.

11.b In considerazione dell'assetto dei rapporti contrattuali costituiti con il presente atto e, primariamente, del fatto che la Fornitura dovrà obbligatoriamente essere eseguita direttamente in favore di EN.COR dal socio industriale dell'Appaltatore, con esclusione di ogni coinvolgimento diretto dell'Impresa di quest'ultimo nella fase esecutiva se non per quanto attiene la responsabilità solidale in relazione ad eventuali inadempimenti del Socio Industriale, EN.COR e New E.S.Co. concordano e condividono che i pagamenti in acconto e a saldo vengano eseguiti da EN.COR, in ragione dell'effettivo andamento della Fornitura e in conformità a quanto previsto dal Capitolato Speciale, direttamente in favore del Socio Industriale di New E.S.Co. srl, socio industriale che provvederà alla emissione delle relative fatture nei confronti di EN.COR. I pagamenti relativi dovranno essere effettuati da EN.COR entro i termini di cui all'articolo 29 del D.M. 145/2000. Ai sensi dell'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, i pagamenti in acconto sono subordinati alla presentazione

da parte dell'esecutore e, per suo tramite, dei subappaltatori di documento unico di regolarità contributiva (DURC), in corso di validità, nonché di copia dei versamenti agli organismi paritetici previsti dalla contrattazione collettiva, ove dovuti. La mancata presentazione come pure l'irregolarità del suddetto DURC sono causa ostativa all'emissione del certificato di pagamento e comporta la sospensione dei termini per il pagamento degli acconti e del saldo di cui all'art. 29 del D.M. n. 145/2000. In caso di mancato pagamento del subappaltatore, ossia in caso di mancata esibizione delle fatture quietanzate da parte dell'affidatario, la stazione appaltante sospende il successivo pagamento in favore dell'appaltatore medesimo. Qualora i lavori rimangano sospesi per un periodo superiore a 45 giorni, per cause non dipendenti dall'Appaltatore e comunque non imputabili al medesimo, l'Appaltatore può chiedere ed ottenere che si provveda alla redazione dello stato di avanzamento e all'emissione del certificato di pagamento, prescindendo dagli importi stabiliti dal Capitolato Prestazionale. Al termine dei lavori, sempre previo accertamento con le modalità di cui sopra della regolarità contributiva, si darà luogo al pagamento dell'ultima rata di acconto il cui ammontare, sommato alle rate di acconto già corrisposte, non potrà superare il 95% dell'ammontare del conto finale. Qualsiasi altro credito eventualmente spettante per l'esecuzione della Fornitura dei lavori è pagato, quale rata di saldo, entro 90 giorni dall'emissione del certificato di regolare esecuzione previa garanzia fideiussoria ex art. 141 comma 9 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 nonché art. 102 del dpr n. 554/1999. Il pagamento della rata di saldo non costituisce presunzione di accettazione dell'opera, ai sensi dell'articolo 1666, secondo comma, del codice civile ed è corrisposto previo accertamento della regolarità contributiva effettuato con le modalità più volte citate.

- 11.c** Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 17 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 è consentita la cessione del credito derivante dai corrispettivi effettivamente maturati.

Articolo 12 – Ritardo nei pagamenti

- 12.a** In caso di ritardo nei pagamenti relativi agli acconti ed alla rata di saldo, rispetto ai termini previsti nel capitolato speciale d'appalto come richiamati nel presente contratto, spettano gli interessi legali ed eventualmente quelli moratori, nella misura e con le modalità ed i termini di

cui all'articolo 30 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M.LL.PP. n. 145/2000.

12.b Trascorsi i termini di cui sopra, nel caso in cui l'ammontare delle rate di acconto impagato raggiunga il quarto dell'importo netto contrattuale, l'appaltatore ha facoltà di agire ai sensi dell'articolo 1460 del codice civile, ovvero, previa costituzione in mora della stazione appaltante e trascorsi 60 giorni dalla medesima, di ricorrere al giudice ordinario per la risoluzione del contratto.

Articolo 13 – Regolare esecuzione, gratuita manutenzione

13.a L'accertamento della regolare esecuzione delle Forniture secondo le prescrizioni tecniche prestabilite ed in conformità al presente contratto avviene con l'emissione del Collaudo ai sensi dell'art. 141 d.lgs. 163/2006, entro sei mesi dall'ultimazione della Fornitura.

13.b Il predetto Collaudo assume carattere definitivo decorsi due anni dalla sua emissione e deve essere approvato dalla stazione appaltante; il silenzio di quest'ultima protrattosi per due mesi oltre predetto termine di due anni equivale ad approvazione.

13. c Salvo quanto disposto dall'articolo 1669 del codice civile, l'Appaltatore risponde per la difformità ed i vizi dell'opera, ancorché riconoscibili, purché denunciati dalla stazione appaltante prima che il Collaudo, trascorsi due anni dalla sua emissione, assuma carattere definitivo.

13.d L'Appaltatore deve provvedere alla custodia, alla buona conservazione e alla gratuita manutenzione di tutte le opere e Impianti oggetto dell'appalto fino all'approvazione degli atti di collaudo da effettuarsi entro i termini di legge; resta nella facoltà della stazione appaltante richiedere la consegna anticipata di parte o di tutte le opere ultimate.

Articolo 14 - Risoluzione del contratto

14.a EN.COR ha facoltà di risolvere il contratto con le modalità e nei casi previsti dall'articolo 135 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. La risoluzione dovrà essere disposta comunque in caso di sentenza di condanna passata in giudicato per violazioni degli obblighi attinenti la sicurezza sul lavoro.

14.b Inoltre EN.COR procederà alla risoluzione del contratto, ai sensi e con le modalità di

cui all'articolo 136 del D.Lgs 163/2006 nei seguenti casi, tutti riconducibili a grave inadempimento, grave irregolarità o grave ritardo:

- 14.b.1** qualora il progetto esecutivo redatto dall'Impresa non sia ritenuto meritevole di approvazione;
- 14.b.2** nel caso di ritardo nella consegna del progetto, pregiudizievole, del rispetto dei termini di ultimazione della Fornitura;
- 14.b.3** grave negligenza e/o frode nell'esecuzione della Fornitura;
- 14.b.4** inadempimento alle disposizioni del Direttore dei Lavori, pregiudizievole, del rispetto dei termini di esecuzione di singole fasi delle lavorazioni;
- 14.b.5** manifesta incapacità o inidoneità, anche solo legale, nell'esecuzione della Fornitura;
- 14.b.6** inadempienza, accertata dagli organi preposti, alle norme di legge e contrattuali sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro nonché in materia di versamenti contributivi a favore degli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Antinfortunistici;
- 14.b.7** sospensione o rallentamento dei lavori, senza giustificato motivo, in misura tale da pregiudicare la realizzazione della Fornitura nei termini previsti dal contratto;
- 14.b.8** subappalto non autorizzato, associazione in partecipazione, cessione anche parziale del contratto;
- 14.b.9** non rispondenza dei beni forniti alle specifiche di contratto e allo scopo dell'opera, in misura tale da pregiudicare la funzionalità dell'opera;
- 14.b.10** proposta motivata del coordinatore per la sicurezza nella fase esecutiva ai sensi dell'articolo 92, comma 1, lettera e), del decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- 14.b.11** perdita, da parte dell'Appaltatore, dei requisiti per l'esecuzione della Fornitura, quali il fallimento, l'irrogazione di misure sanzionatorie o cautele che inibiscono la capacità di contrattare con la pubblica Amministrazione;
- 14.b.12** mancato invio delle fatture quietanzate dal subappaltatore giustificato dal

mancato pagamento nei confronti dello stesso delle prestazioni derivanti dal contratto di subappalto;

- 14.b.13** gravi e ripetute violazioni alle disposizioni contenute nei piani di sicurezza da parte dell'Impresa appaltatrice nonché delle eventuali imprese subappaltatrici, comprese quelle relative al comportamento omissivo degli stessi operai ed alla omessa segnalazione al riguardo da parte del direttore di cantiere al direttore dei lavori o al coordinatore della sicurezza in fase operativa;
- 14.b.14** inadempienze agli obblighi contrattuali verso la società Assicuratrice derivanti dalle condizioni contenute nelle polizze contro i rischi da esecuzione e/o dalla polizza decennale postuma, che abbiano causato l'inefficacia delle stesse verso l'assicurato e quindi impedito il risarcimento dei danni subiti da EN.COR, diversamente coperti dalle suddette polizze.

14.b L'appaltatore è sempre tenuto al risarcimento dei danni a lui imputabili.

14.d Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 134 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 EN.COR ha il diritto di recedere in qualunque tempo dal contratto previo il pagamento della Fornitura eseguiti, del valore dei materiali utili esistenti in cantiere nonché dell'indennizzo calcolato ai sensi del 2° comma del medesimo articolo.

TITOLO II – APPALTO PER IL SERVIZIO DI MANUTENZIONE DEGLI IMPIANTI

Articolo 15 – Oggetto del Contratto

15.a EN.COR e il Comune stipulano, ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 1411 e seguenti del Codice civile, il presente Contratto in forza del quale EN.COR affida in appalto alla costituenda New E.S.Co. srl affinché questa vi dia esecuzione per mezzo del proprio socio industriale, da individuarsi all'esito di procedura ad evidenza pubblica in conformità a quanto evidenziato dalla sopraestesa premessa e comunque ai sensi di legge, l'appalto dei servizi di manutenzione degli Impianti, una volta che gli stessi siano stati realizzati e collaudati, alle condizioni tutte previste dal presente Contratto, dal suo "Allegato B" e comunque ai sensi di legge e secondo le regole

dell'arte.

15.b Le prestazioni di manutenzione da eseguirsi a cura dell'Impresa sono nel dettaglio descritte dal Capitolato Prestazionale costituente Allegato B al presente Contratto, così come i corrispettivi previsti per la medesima attività di manutenzione. Le prestazioni di manutenzione e i corrispettivi di cui al presente articolo 15 trovano specifica, distinta disciplina nel Capitolato Prestazionale in relazione alla possibilità di scelta tra l'Impianto Configurazione A e l'Impianto Configurazione B, secondo quanto previsto dal comma 1.a del sopraesteso articolo 1.

Articolo 16 – Notifica delle visite di manutenzione. Rinvio delle visite

16.a Qualora le parti non abbiano concordato date specifiche per le visite di manutenzione, l'Impresa preavviserà di ogni visita con almeno 14 giorni di anticipo.

16.b Qualora EN.COR desideri rinviare una visita, dovrà comunicarlo all'Appaltatore al più tardi 7 giorni prima della relativa data.

Articolo 17 – Obblighi del Committente

17.a EN.COR assicurerà all'Impresa ed ai soggetti da quest'ultima delegati in virtù del presente Contratto l'accesso libero e privo di pericoli agli Impianti.

17.b Fatti salvi i casi di emergenza o quando si tratti di eseguire indicazioni dell'Impresa, EN.COR non procederà alla manutenzione o riparazione degli Impianti, né richiederà di effettuare tali operazioni ad un terzo, se non in seguito a preventiva autorizzazione scritta dell'Appaltatore.

Articolo 18 – Durata del contratto di appalto di servizi

18.a Il contratto di appalto di servizi di manutenzione degli Impianti avrà durata di anni 15 (quindici) a decorrere dall'ultima data di collaudo degli Impianti di cui alla Parte I del presente Contratto.

18.b Nel caso in cui EN.COR o l'Appaltatore non comunichi la propria volontà di non rinnovare il Contratto almeno 3 (tre) mesi prima della sua scadenza, il contratto si intenderà rinnovato per un periodo di 3 (tre) anni alle medesime condizioni e

modalità.

PARTE III – DISPOSIZIONI COMUNI

Articolo 19 - Adempimenti in materia di lavoro dipendente, previdenza e assistenza

- 19.a** L'Impresa è obbligata ad applicare integralmente tutte le norme contenute nel contratto nazionale di lavoro e negli accordi integrativi, territoriali ed aziendali, per il settore di attività inerente i lavori e i servizi; essa è altresì responsabile in solido dell'osservanza delle norme anzidette da parte degli eventuali subappaltatori nei confronti dei loro dipendenti per le prestazioni rese nell'ambito del subappalto. Essa si impegna a trasmettere al Comune, prima dell'inizio dei lavori e dei servizi, la documentazione di avvenuta denunzia agli Enti Previdenziali, Assicurativi ed Antinfortunistici.
- 19.b** L'Impresa è altresì obbligata a rispettare tutte le norme in materia retributiva, contributiva, previdenziale, assistenziale, inclusa la Cassa Edile ove richiesta, assicurativa, sanitaria, di solidarietà paritetica, previste per i dipendenti dalla vigente normativa, con particolare riguardo a quanto previsto dall'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 e dall'articolo 7 del capitolato generale d'appalto approvato con D.M. n. 14512000.
- 19.c** L'impresa è altresì responsabile in solido con il subappaltatore in caso di mancata effettuazione e versamento delle ritenute fiscali sui redditi di lavoro dipendente e mancato versamento dei contributi previdenziali e dei contributi assicurativi obbligatori per gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali dei dipendenti, a cui e' tenuto il subappaltatore. L'Appaltatrice può sospendere il pagamento del corrispettivo al subappaltatore fino all'esibizione da parte di questi della predetta documentazione. Gli importi dovuti per la responsabilità solidale non possono eccedere complessivamente l'ammontare del corrispettivo dovuto dall'appaltatore al subappaltatore. EN.COR provvederà al pagamento del corrispettivo dovuto all'appaltatore, previa esibizione da parte di quest'ultimo della documentazione attestante il corretto adempimento da parte dello stesso delle obbligazioni di cui

sopra.

19.d Per ogni inadempimento rispetto agli obblighi di cui al presente articolo, accertato dagli Enti Competenti che ne richiedano il pagamento, EN.COR effettua trattenute su qualsiasi credito maturato a favore dell'Appaltatore per l'esecuzione dei lavori.

Articolo 20 - Sicurezza e salute dei lavoratori nel cantiere

L'Impresa prima dell'inizio dei lavori deporrà presso la stazione appaltante:

- a.1** il piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'art.100 del D.lgs 81/2008;
- a.2** il documento di valutazione dei rischi di cui all'articolo 18 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81;
- a.3** eventuali proposte integrative del piano di sicurezza e di coordinamento di cui all'articolo 100 del D.Lgs. 9 aprile 2008 n. 81 e successive modificazioni, che si rendano necessarie in conseguenza della redazione del progetto esecutivo, con l'intesa che dette integrazioni non giustificheranno modifiche o adeguamento dei prezzi contrattuali;
- a.4** un proprio piano operativo di sicurezza per quanto attiene alle proprie scelte autonome e relative responsabilità nell'organizzazione del cantiere e nell'esecuzione dei lavori, quale piano complementare di dettaglio del piano di sicurezza e di coordinamento di cui alla precedente lettera b).

20.a Il piano di sicurezza nel suo complesso formerà parte integrante del presente Contratto, mentre le eventuali proposte integrative del piano di sicurezza ed il piano operativo di sicurezza saranno espressamente recepiti con apposito atto aggiuntivo.

20.b L'Impresa dovrà fornire tempestivamente al coordinatore per la sicurezza in fase esecutiva gli aggiornamenti alla documentazione di cui al comma 20.a, ogni volta che mutino le condizioni del cantiere ovvero i processi lavorativi utilizzati.

20.c L'Ufficio di Direzione Lavori, anche per il tramite del Coordinatore della sicurezza in fase operativa, e l'Impresa, anche attraverso il proprio direttore di cantiere elo il proprio

rappresentante espressamente delegato, garantiscono la propria presenza sul luogo di esecuzione dei lavori al fine di controllare il rispetto di tutte le norme poste a tutela della sicurezza o di impartire le opportune disposizioni in caso di loro violazione.

20.d Le gravi o ripetute violazioni dei piani stessi da parte dell'Appaltatore, previa la sua formale costituzione in mora, costituiscono causa di risoluzione del contratto in suo danno, ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163

Articolo 21 – Subappalto

21.a Il Contratto non può essere ceduto, a pena di nullità.

21.b Previa autorizzazione di EN.COR e nel rispetto dell'articolo 118 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, le Forniture, i lavori e i servizi possono essere subappaltati, nella misura, alle condizioni e con i limiti e le modalità previste dai Capitolati Prestazionali. Onde consentire una corretta e tempestiva esecuzione delle Forniture e dei servizi possibilmente senza interruzioni o sospensione degli stessi, ai fini dei rilascio dell'autorizzazione entro i termini previsti dall'articolo 118 comma 8 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, l'Impresa si obbliga, all'atto della presentazione dell'istanza di subappalto, a presentare la seguente documentazione.

21.b.1 Copia del contratto di subappalto dal quale emerge, tra l'altro, che il prezzo praticato dall'Impresa esecutrice delle Forniture, dei lavori o dei servizi non superi il limite indicato dall'articolo 118 comma 4 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163. A tal fine per ogni singola attività affidata in subappalto dovrà essere precisato il prezzo pattuito nel contratto d'appalto comprensivo del costo per gli oneri della sicurezza espressamente evidenziati, rispetto ai quali il subappaltatore non dovrà praticare alcun ribasso.

21.b.2 Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria Artigianato ed Agricoltura comprensivo del nulla osta antimafia.

21.b.3 Documento unico di regolarità contributiva, riferito all'impresa subappaltatrice, emessa da INPS, INAIL e, se del caso, CASSA EDILE. Dalla data di presentazione

del' istanza di autorizzazione al subappalto decorrono trenta giorni, oppure quindici, nel caso di subappalti di importo inferiore al 2% dell'importo del contratto d'appalto oppure inferiori a 100.000 Euro, perché la stazione appaltante autorizzi o meno il subappalto. Tale termine può essere prorogato una volta sola se ricorrono giustificati motivi; tra i giustificati motivi potrà essere compresa l'incompletezza della documentazione presentata a corredo della domanda di autorizzazione al subappalto. La prestazione oggetto di subappalto non potrà avere inizio prima dell'autorizzazione da parte di EN.COR ovvero della scadenza del termine previsto al riguardo dall'articolo 118 comma 8 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163 senza che l'Amministrazione abbia chiesto integrazioni alla documentazione presentata o abbia contestato la regolarità. Qualora l'istanza di subappalto pervenga priva dì tutta o di parte della documentazione richiesta, EN.COR non procederà al rilascio dell'autorizzazione, provvederà a contestare la carenza documentale all'Impresa appaltatrice, convenendo altresì le parti, che in tale circostanza eventuali conseguenti sospensioni, delle Forniture dei lavori o dei servizi saranno attribuite a negligenza dell'Impresa appaltatrice medesima, giustificando invece l'applicazione, in tal caso, delle penali contrattuali.

21.c E' fatto obbligo all'Impresa di trasmettere entro 20 giorni dalla data di ciascun pagamento effettuato nel suoi confronti copia delle fatture quietanzate relative ai pagamenti dalla stessa corrisposti al subappaltatore o cottimista con l'indicazione delle ritenute di garanzia effettuate. In difetto EN.COR procederà alla formale contestazione dell'addebito all'appaltatore, assegnandogli un termine di 15 giorni entro il quale dovrà trasmettere al Responsabile del Progetto le fatture quietanzate dal subappaltatore. In caso di ulteriore inadempimento EN.COR potrà procedere alla risoluzione del contratto per grave inadempimento ai sensi dell'articolo 136 del Digs. 163/2006.

Articolo 22 - Garanzie fideiussorie a titolo di cauzione definitiva

- 22.a** A garanzia degli impegni assunti con la Parte I del presente Contratto o previsti negli atti da questo richiamati, il Socio industriale dell'Impresa presterà apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) in conformità a quanto previsto dall'articolo 11 del Titolo I.
- 22.b** La garanzia deve essere integrata ogni volta che EN.COR abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente Contratto.
- 22.c** Detta garanzia, previe eventuali e necessarie proroghe, resterà vincolata per tutta la durata della Fornitura e fino alla data di emissione del certificato di collaudo. E' fatto salvo quanto previsto dall'art. 113 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.
- 22.d** A garanzia degli impegni assunti con la Parte II del presente Contratto o previsti negli atti da questo richiamati, il Socio Industriale dell'Impresa, al momento del collaudo degli Impianti di cui alla Parte I del Contratto, presterà apposita garanzia fideiussoria (cauzione definitiva) per l'importo di Euro 50.000,00 (cinquantamila/00) pari al 10% per cento dell'importo dei servizi del presente contratto avente validità per un periodo di anni 1, da rinnovare annualmente fino alla scadenza del contratto.
- 22.e** La garanzia di cui al comma 22.d deve essere integrata ogni volta che EN.COR abbia proceduto alla sua escussione, anche parziale, ai sensi del presente contratto.

Articolo 23 - Responsabilità verso terzi e assicurazione

- 23.a** L'Impresa _____ assume la responsabilità di danni a persone e cose, sia per quanto riguarda i dipendenti e i materiali di sua proprietà, sia quelli che essa dovesse arrecare a terzi in conseguenza dell'esecuzione delle Forniture, dei lavori, dei servizi e delle attività connesse, sollevando EN.COR da ogni responsabilità al riguardo.
- 23.b** L'Impresa si impegna a stipulare polizza assicurativa che tenga indenne EN.COR dai rischi derivanti dall'esecuzione dei lavori o dei servizi a causa del danneggiamento o della distruzione totale o parziale di impianti ed opere, anche preesistenti, con una somma assicurata pari ad Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00), che preveda una garanzia per responsabilità civile verso terzi per un massimale di Euro 2.000.000,00 (duemilioni/00). Detta polizza sarà emessa

in applicazione dello schema tipo 2.3 di cui al D.M. 12 marzo 2004 n. 123. Qualora per il mancato rispetto anche di una sola delle condizioni di cui all'articolo 2 lettere c) ed e) ed articolo 10 lettere a) e c) del suddetto schema contrattuale la garanzia della polizza assicurativa per i danni da esecuzione non sia operante, l'appaltatore sarà direttamente responsabile nei confronti di EN.COR per i danni da questo subiti in dipendenza dell'esecuzione del contratto d'appalto. In caso di mancato risarcimento del danno subito da EN.COR, a seguito di azioni od omissioni del contraente configuranti mancato rispetto dei sopra citati articoli del contratto di assicurazione, ciò sarà considerato come comportamento gravemente negligente dell'appaltatore ai sensi e per gli effetti di cui agli articoli 38 e 136 del decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163.

Articolo 24 - Richiamo alle norme legislative e regolamentari

24.a Si intendono espressamente richiamate le norme legislative e le altre disposizioni vigenti in materia e in particolare il decreto legislativo 12 aprile 2006 n. 163, e il regolamento approvato con D.P.R. 05 ottobre 2010 n. 107.

Articolo 25 - Spese di contratto, imposte, tasse e trattamento fiscale

25.a Tutte le spese alle quali darà luogo il presente atto, inerenti e conseguenti (imposte, tasse, diritti di segreteria ecc.) comprese quelle occorse per la procedura ad evidenza pubblica per il reperimento del socio privato sono a carico dell'Impresa.

25.b Sono altresì a carico dell'appaltatore tutte le spese di bollo per gli atti occorrenti per la gestione del lavoro e del servizio, dal giorno della consegna a quello della data di emissione del certificato di regolare esecuzione.

25.c Ai fini fiscali si dichiara che i lavori di cui al presente contratto sono soggetti all'imposta sul valore aggiunto. Per essi si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi dell'articolo 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Articolo 26 – Condizione sospensiva

26.a L'efficacia del presente Contratto è sottoposta, ai sensi degli articoli 1353 e seguenti, all'avverarsi delle seguenti condizioni:

- 26.a.1** che il Comune pubblicherà, entro il termine di mesi 12 (dodici) decorrente dalla data di sottoscrizione del presente Contratto, bando per l'individuazione di un socio privato per New E.S.Co. srl che assuma il ruolo di socio industriale, nell'ambito di rapporto convenzionalmente definito con la medesima New E.S.Co. srl, per la realizzazione ed esecuzione degli Impianti e Servizi di cui al presente Contratto;
- 26.a.2** che, entro i 30 (trenta) mesi successivi alla scadenza del termine di cui al precedente capoverso 27.a.2, il Comune aggiudichi in via definitiva il diritto di acquistare le quote di New E.S.Co.

Articolo 27– Facoltà di recesso

- 27.a** E' attribuita a EN.COR, ai sensi dell'articolo 1373 codice civile, la facoltà di recedere dal Contratto. Non è previsto alcun corrispettivo a carico di EN.COR a fronte del riconoscimento della facoltà di cui al presente articolo 27.
- 27.b** La facoltà di recesso unilaterale di cui al precedente comma 27.a potrà essere esercitata da EN.COR solo e soltanto nel periodo di tempo intercorrente tra la data di pubblicazione del Bando relativo alla procedura ad evidenza pubblica di cui al punto 17 della sopraestesa premessa e la data di costituzione, da parte del Comune, di New E.S.Co. srl. Una volta che sia costituita New.E.S.Co. srl, EN.COR, ove non l'abbia sino ad allora esercitata, decadrà dalla facoltà di recesso riconosciutale dal presente articolo 27 e rimarrà ad ogni effetto definitivamente vincolata al rispetto delle obbligazioni tutte di cui al presente Contratto.

Articolo 28 - Allegati

Costituiscono parte integrante del presente Contratto i seguenti allegati:

Allegato A: progetto definitivo Impianti;

Allegato B: capitolato Prestazionale Impianti e Servizi.

Il presente atto viene letto, approvato e sottoscritto

IL SINDACO
F.to IOTTI MARZIO
(Firmato Digitalmente)

IL VICE SEGRETARIO
F.to LUCIANO PELLEGRINI
(Firmato Digitalmente)
